

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Sede di Roma

Ricorso

nell'interesse della Dott.ssa Chiara Bilotti, nata a Roma il 25.10.1978, cf.: BLT CHR 78R65 H501D, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Filippo Cece (C.F.CCEFP73R12H501P) e dall'avv. Fiamma Cece (C.F. CCEFMM77C48H501T), dell'Ordine degli Avvocati di Roma, anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma (00198), via Lima n. 15, come da procura apposta a margine del presente atto, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC filippocece@ordineavvocatiroma.org, nonché all'indirizzo PEC fiammacece@ordineavvocatiroma.org e/o al numero di fax 068848384.

Contro

- MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro l.r.p.t. con sede in Viale Trastevere, 76/a, 00153 Roma, in giudizio ex lege con e presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12 00186, P.E.C. : roma@mailcert.avvocaturastato.it;

- MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V Via Luigi Pianciani, n. 32 00185 – Roma, in persona del l.r.p.t. e/o del Responsabile,

- *resistente*

nonché nei confronti di

- **Ialiccio Alessio**, candidato di cui la ricorrente prenderebbe il posto in graduatoria al posto n. 33, residente in via Eugenio Cirese, n.1, 86100 Campobasso

- **Marco Zerbino**, candidato classificato al posto n. 81 della graduatoria definitiva, che scalerebbe al posto n. 82 in caso di accoglimento del ricorso della Ricorrente, residente in Roma, Via Paola Falconieri n. 102, 00152 Roma

- *controinteressati*


Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- della graduatoria definitiva per il concorso indetto dal MIUR di cui al DDG 82/2012 classe A037 per la Regione Lazio, pubblicata in data 5.11.2013 nella parte e nella misura in cui non considera i titoli della Dott.ssa Chiara Bilotti, classificandola al posizione 87, anziché alla posizione 33.(all. 1).

- della nota MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. 33441 del 5.11.2013 (all. 2), di risposta negativa alla "Istanza di rettifica e/o revisione e/o riforma e/o annullamento o comunque di modifica in autotutela della graduatoria provvisoria pubblicata in data 11.10.2012 – preavviso di impugnazione" a firma e per conto della

lo sottoscritta Chiara Bilotti, nata a Roma il 25.10.1978, cf.: BLT CHR 78R65 H501D, con la presente delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, l'avv. Filippo Cece (C.F.CCEFP73R12H501P) e l'avv. Fiamma Cece (C.F. CCEFMM77C48H501T), entrambi del foro di Roma, anche disgiuntamente, conferendo loro ogni più ampia facoltà, ivi comprese quelle di presentare istanze cautelari o istruttorie, motivi aggiunti, transigere e di farsi sostituire in udienza; rinunciare agli atti di causa, a tal fine, eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Filippo Cece in Roma, Via Lima n. 15, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Segreteria all'indirizzo PEC filippocece@ordineavvocatiroma.org, nonché all'indirizzo PEC fiammacece@ordineavvocatiroma.org e/o al numero di fax 068848384. La presente viene sottoscritta anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in ordine al trattamento dei dati personali dal D.Lvo 196/2003 ss.mm.ii. l'autorizzazione al trattamento dei quali deve intendersi limitata a quanto necessario per lo svolgimento del mandato difensivo.

Chiara Bilotti



ricorrente, prot. 32901 del 29.10.2013;

- del diniego implicito ed esplicito sul Reclamo presentato dalla Dott.ssa Chiara Bilotti in data 12.10.2013, con il quale si chiedeva la rettifica del punteggio attribuito.

- della graduatoria provvisoria per il concorso indetto dal MIUR di cui al DDG 82/2012 classe A037 per la Regione Lazio, pubblicata in data 11.10.2013 nella parte e nella misura in cui non considera titoli della Dott.ssa Chiara Bilotti, classificandola al posto 83 anziché al posto 29 della graduatoria (all. 3).

- per quanto occorrer possa, del bando e degli atti di gara di concorso per titoli ed esame e relativi atti di gara, per l'ufficio territoriale del lazio, di cui alla DDG 82/2012 nella parte e/o nella misura in cui vengono interpretati dalla P.A. nel senso di non prendere in considerazione i titoli di merito dei candidati dichiarati ed comunicati alla P.A. nella domanda inoltrata telematicamente, se non anche successivamente inseriti a sistema (all. 4).

- di ogni altro atto connesso, coordinato, precedente e/o successivo agli atti gravati anche non conosciuto.

L'atto

- L'amministrazione resistente procedeva con "Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012": alla "indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado" (all. 4).

- La ricorrente Chiara Bilotti, laureata in Filosofia ed in possesso dell'abilitazione ad insegnare denominata S.I.S., madre di due figli minori, da anni in regime contrattuale di supplenza provvisoria (all. 5), decideva di partecipare al concorso bandito, in particolare Dipartimento per l'istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio indiceva il Concorso per titoli ed esami.

- La procedura indicata dal bando prevedeva l'iscrizione ad un test preselettivo di idoneità (art. 5), superato il quale si sarebbero svolte prove scritte ed orali a seconda delle classi di concorso (art. 7-9), all'esito di cui le Commissioni avrebbero valutato i titoli (artt. 12-13).

- Per la Regione Lazio nella classe A037-Filosofia e storia, il DDG 82/2012 prevedeva numero 26 posti (già) disponibili (cfr. allegato 1 del DDG).

- In data 2.11.2012, il MIUR inviava alla Ricorrente la seguente comunicazione:

"Da: miur@miur.it

Data: 02/11/2012 9.20

A: <chiara.bilotti@univ.it>

Ogg: Ministero dell''Istruzione, Università' e Ricerca - Concorso per titoli ed esami del

personale docente - DDG n. 82 del 24 settembre 2012

Gentile utente,

Al fine di consentire una ulteriore verifica e la conservazione dell'istanza presentata, Le inviamo in allegato il modulo trasmesso per la domanda di Concorso per titoli ed esami del personale docente - DDG n. 82 del 24 settembre 2012 all' USR

Le ricordiamo che lo stesso modulo è presente nel suo archivio personale delle istanze presentate, accessibile dal sito delle Istanze On-Line.

Tale modulo è valido anche come ricevuta dell' istanza inoltrata all' Ufficio Scolastico Regionale destinatario della domanda.

Qualora dalla verifica emergesse che talune informazioni siano state

trasmesse in maniera non corretta, La invitiamo ad accedere nuovamente all'applicazione di Concorso per titoli ed esami del personale docente - DDG n. 82 del 24 settembre 2012, modificare e salvare i dati trasmessi e procedere con un nuovo inoltro, purché entro il termine ultimo di presentazione della domanda (disponibile al link Riferimenti normativi e scadenze amministrative nella home- page delle Istanze On-Line).

Saluti.

Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi” (all. 6)

- In pari data, 2.11.2012, la Ricorrente predisponendo la propria domanda (all. 7) seguendo pedissequamente il modulo e le istruzioni inviate, compilando l'apposita sezione per la dichiarazione dei propri titoli di valutazione (Laurea quadriennale in Filosofia, conseguita il 15.3.2005, con votazione 110 e lode/110, pari a 2 punti, abilitazione SIS conseguita nel 2007 con votazione 100/100, pari a 6,5 punti), così come richiesto dal bando di concorso e dalla mail del MIUR. Il modulo di domanda veniva compilato esattamente come inviato dalla P.A. (7 pagine di 7).

- La Dott.ssa Chiara Bilotti compilata ed inoltrata telematicamente la domanda di partecipazione, accettata dal MIUR e, giusti i validi requisiti di ammissione, partecipava al concorso per la classe A037, passando positivamente il test di preselezione e la prova d'esame, scritta (31/40) ed orale (40/40), totalizzando un punteggio di 71/100 (cfr. graduatorie gravate - all. 1 e 3).

- In data 11.10.2013 venivano pubblicate le graduatorie provvisorie, nelle quali la Dott.ssa Chiara Bilotti (con stupore della stessa) veniva classificata (provvisoriamente) al posto n. 83, anziché al posto n. 29, così come avrebbe dovuto essere attribuendo i punteggi di cui all'allegato 4 del bando con valutazione titoli pari a 0-zero, (all.3).

- Appariva *ictu oculi* evidente che la P.A. non aveva conteggiato nel punteggio complessivo i titoli della Dott.ssa Chiara Bilotti. Peraltro si trattava dei titoli (la laurea e l'abilitazione S.I.S.) necessari per essere ammessi al concorso. Logica vorrebbe che tali

titoli, una volta accertati per l'ammissione, avrebbero dovuto essere valutati.

- Per le vie verbali l'ufficio amministrativo responsabile motivava la graduatoria provvisoria adducendo che la dichiarazione apposita per la valutazione dei titoli non era stata inoltrata dalla Bilotti telematicamente alla P.A. procedente.

- Presa coscienza del motivo dell'erroneo esito della graduatoria del concorso, ma fiduciosa di poter dipanare ogni dubbio sulla propria miglior posizione in graduatoria, la Dott.ssa Chiara Bilotti presentava formale RECLAMO in data 12.10.2013 per la mancata valutazione dei titoli di cui all'allegato 4 del bando e per errore materiale chiedendo la rettifica del punteggio attribuito giacché *"Il punteggio dei titoli da Voi attribuito è pari a zero/20, ma la sottoscritta ha dichiarato nella domanda al concorso DDG 82/2012 i seguenti titoli autocertificabili: **Laurea** quadriennale in Filosofia, conseguita il 15.3.2005, con votazione 110 e lode/110 pari a **2 punti**, abilitazione **SIS** conseguita nel 2007 con votazione 100/100 pari **6,5 punti per un totale di 8,5 punti/20**. Si richiamano a riguardo gli articoli 3 comma 6 punto m e comma 7 e l'art. 12 comma 2 del bando di concorso."* (all. 8)

- In sede di presentazione del reclamo, l'ingenua speranza della Dott.ssa Bilotti veniva stroncata, giacché gli Uffici della P.A. procedente comunicavano verbalmente, che trattandosi il caso dell'interessata di una fattispecie di minoranza, la graduatoria non sarebbe stata modificata.

- La Ricorrente era così costretta a rivolgersi allo scrivente studio legale per trovare giustizia delle proprie pretese. A tal fine, sempre nell'ottimistica ottica di una soluzione della vicenda, veniva inviata in data 29.10.2013, prot. MIUR n. 32901 una "ISTANZA di rettifica e/o revisione e/o riforma e/o annullamento o comunque di modifica IN AUTOTUTELA della graduatoria provvisoria pubblicata in data 11.10.2012 – preavviso di impugnazione" (all. 9), con la quale chiedeva:

"Voglia la P.A. destinataria della presente, in persona del Responsabile p.t. rettificare e/o revisionare e/o annullare o comunque modificare come meglio crede la graduatoria provvisoria comunicata/pubblicata in data 11.10.2013 relativa alle classe di concorso A037 in oggetto e per gli effetti attribuire alla Sig.ra Chiara Bilotti il punteggio spettante dai titoli indicati (+8,5punti) e la esatta miglior posizione in graduatoria.

Si significa sin d'ora che in mancanza di tale modifica, la Sig.ra Chiara Bilotti sarà costretta dall'atteggiamento omissivo della P.A. ad impugnare la graduatoria definitiva del suddetto concorso."

- Per tutta risposta, in data 4.11.2013 la P.A. pubblicava la graduatoria definitiva nella quale la Dott.ssa Bilotti veniva relegata al posto 87 in graduatoria (all. 1) ed inviava agli scriventi difensori, in riscontro alla suddetta istanza in autotutela, la nota prot. n. 33441 del 5.11.2013 con la quale rigettava l'istanza dell'interessata, sostenendo di aver applicato l'art. 12 della DDG 82/2012 di indizione del concorso per titoli (all. 2), secondo

la procedura informatica del MIUR ed affermando che “i titoli oggetto delle valutazioni da parte delle commissioni sono quelli inoltrati a sistema dal candidato attraverso l'apposito modello denominato “dichiarazione dei titoli valutabili”.

- Per completezza di esposizione, occorre segnalare che il Lazio è stata l'unica Regione ad aver avuto problemi circa la procedura informatica concorsuale e a non averli risolti, trovandosi oggi con centinaia di soggetti a “zero titoli”, a differenza di altre regioni d'Italia.

Tutto quanto sopra premesso, la Ricorrente, costretta ad agire in tal sede onde trovare giustizia, come rappresentata e difesa in epigrafe, ritiene illegittimi e da annullare gli atti gravati per i seguenti

Motivi di Diritto

Sull'interesse ad agire

- La ricorrente, madre di due figli minori, ha impugnato la graduatoria avendo interesse ad ottenere una migliore posizione, in quanto l'attribuzione dei punteggi per titoli di valutazione la proietterebbe in una migliore prospettiva lavorativa in caso (praticamente certo) di scorrimento in graduatoria. (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-04-2013, n. 3384). In graduatoria, prima della posizione 33 che spetterebbe alla Ricorrente, sono presenti – ad esempio – almeno sei candidati che hanno la qualifica di “sostegno” (cfr. posizioni 3,7,9,13,17 e 24, campo “sost” con lett. “T”) che andranno probabilmente ad occupare altri posti lavorativi, liberando contratti per chi segue in graduatoria.

Si aggiunga inoltre che la graduatoria in questione rimarrà in vigore almeno sino al prossimo concorso pubblico, che non verrà di certo bandito in tempi brevi.

Risultare a ridosso dei 26 posti liberi indicati dal Ministero avrebbe l'effetto quasi certo di essere contrattualizzata entro l'anno scolastico e comunque in tempi brevi rispetto alla valenza della graduatoria.

I. Motivo unico. Violazione e Falsa applicazione della lex specialis di gara ed in particolare dell'art. 12 DDG 82/2012, dell'art. 3 e 96 della Costituzione italiana, del principio di par condicio dei concorrenti, dell'art. 38 del DPR 28.12.2000, nr. 445, in combinato disposto con gli artt. 64 e 65 del Dlgs 82/2005, dell'art. 6 della l. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà di atti della medesima P.A., irragionevolezza.

Non si comprende come la nota prot. 33441 del 5.11.2013 possa aver affermato a sostegno della negazione della revisione dei punteggi che “che le Sottocommissioni operanti per la classe di concorso A-37 hanno operato secondo la procedura informatica realizzata dal MIUR tenuto conto di quanto stabilito dall'art.- 2 del DDG 82/2012”, quando lo stesso articolo citato

afferma l'esatto opposto di quanto applicato.

Il dettato testuale dell'art. 12 cit. rubricato *Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli* prevede:

“1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n.81, la cui tabella con la relativa ripartizione dei punteggi è riportata nell'Allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.

2. La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'Ufficio scolastico regionale competente comunicazione del superamento della prova orale presenta al direttore generale del medesimo Ufficio i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.

4. L'Ufficio scolastico regionale si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio scolastico regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

5. Ai titoli, indicati nel citato Allegato n. 4, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 20 punti. L'allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascun titolo”.

L'articolo di cui è causa indica esplicitamente che le Commissioni (e le sottocommissioni, a meno che il MIUR non le ritenga esentate) devono applicare **esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.**

Nel caso di specie la Dott.ssa Bilotti ha “inoltrato” la domanda di partecipazione in data 2.11.2013 (il termine scadeva il 7.11.2012), compilando anche la parte relativa ai titoli valutabili.

L'art. 3 della DDG 83/2012 specifica come:

“6. Nella domanda, nella quale deve essere chiaramente indicato l'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura per la quale si intende concorrere, a pena di esclusione, i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal citato DPR n. 487 del 1994, dei titoli specifici di

*ammissione alla presente procedura concorsuale di cui all'articolo 2, **nonché dei titoli valutabili ai sensi dell'articolo 12.** In particolare, i candidati devono dichiarare:*

[...]

n) i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 12, previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2012, n. 81;"

Le norme di bando nulla prevedevano in merito ad una diversa e ripetitiva comunicazione delle medesime dichiarazioni già fornite con la domanda di iscrizione.

Nel Modello di Domanda "inoltrato" il 2.11.2012 dalla Dott.ssa Chiara Bilotti alle pagine 3 e 4 venivano redatte la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa i titoli posseduti (cfr all. 6).

Da quel momento la P.A. aveva a disposizione quanto richiesto nel Bando, ossia le dichiarazioni circa il titolo, giacché - attenzione è questo il mostro burocratico – la P.A. non pretendeva che la concorrente presentasse "i titoli" in originale dapprima autocertificati, (nè si tratta di nuovi titoli), bensì che la concorrente producesse le medesime dichiarazioni in autocertificazione una seconda volta.

E' illegittimo, in violazione dei principi di uguaglianza di trattamento, buona amministrazione (ma soprattutto contro ogni logica di buon senso, oltre che profondamente ingiusto) che la P.A. non tenga in considerazione dichiarazioni che già aveva ricevuto nella forma telematica richiesta dal DDG, per un presunto ulteriore formalismo o adempimento, che l'Ufficio pretenderebbe.

Dopo essersi correttamente iscritta alle preselezioni, dopo averle superate, dopo aver sostenuto la prova d'esame con valutazione di 71/100, dopo aver presentato la domanda secondo il modulo inoltrato dalla P.A., con le stesse dichiarazioni che la P.A. (NON IL BANDO DI CONCORSO!) vorrebbe inserite ulteriormente, una seconda volta, non è dato sapere quale sia il criterio che renda tali dichiarazioni ex 445/2000, non valutabili rispetto alle medesime dichiarazioni ex 445/2000 di altri candidati.

Il risultato di tale azione amministrativa è svante rispetto all'interesse sotteso alla fattispecie in esame che è indubbiamente quello di assicurare alla collettività il miglior servizio pubblico di istruzione possibile.

E' noto l'orientamento giurisprudenziale che riconosce il valore sostanziale della documentazione in mano alla P.A., quando si tratta di concorsi pubblici in cui è il merito dei concorrenti a dover essere privilegiato: *"richiamando quanto recentemente stabilito nella sentenza in corso di pubblicazione pronunciata nel ricorso nr. 3615/2010 (nella quale si è data prevalenza all'espressione sostanziale di volontà del concorrente), l'Amministrazione, con un comportamento che, sul piano degli interessi, è fortemente connotato da eccesso di potere per sproporzione e per irragionevolezza, ha escluso dalla selezione il candidato dopo un irragionevolmente lungo periodo di*

tempo trascorso dalla ricezione di una chiara manifestazione di volontà della sua partecipazione, che è avvenuta attraverso quegli stessi canoni di comunicazione digitale che essa stessa aveva predisposto ed utilizzato; ha, inoltre, posto in essere un comportamento concludente di accettazione della domanda, avendo comunicato l'avvenuto accreditamento del ricorrente e consentendogli di sostenere le prove preselettive; ha, infine, deciso di escluderlo per mancanza di un documento formale che, in estrema sintesi, altro non è che la copia cartacea di un documento informaticamente predisposto, confezionato e consegnato.

Recessiva è dunque la tesi difensiva dell'Avvocatura fondata sulla distinzione tra modulo e domanda ...:

invero, gli atti impugnati sono stati adottati in violazione del principio di cui all'art. 38 del DDB 28.12.2000, nr. 445, in combinato disposto con gli artt. 64 e 65 del Dlgs 82/2005, secondo il quale tutte le istanze da presentare ad una P.A. (o ad un gestore o esercente di pubblico servizio) possono essere inoltrate per fax e via telematica, purchè effettuate con strumenti che consentano di identificare l'autore della domanda, con strumenti che consentano di identificare l'autore della domanda, quali la firma digitale o l'autenticazione informatica.” (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 18-02-2011, n. 1546).

Si aggiunga che il bando di gara prevedeva espressamente la possibilità della P.A. precedente di chiedere chiarimenti in merito ai titoli (cfr. art. 12 DDG) e ove anche non l'avesse previsto, gli Uffici ne avrebbero comunque avuto il potere, tanto più a seguito del Reclamo ritualmente presentato il 12.10.2013, come indicato nella graduatoria provvisoria, che dell'istanza di revisione in autotutela del 29.10.2013.

La P.A. aveva tutte gli strumenti per evitare tale cecità burocratica, dapprima segnatamente colposa, ma ora evidentemente omissiva e dolosa.

Ancora la recentissima giurisprudenza dello stesso Ecc.mo TAR adito ha stabilito:

“In ogni caso, qualora l'Amministrazione avesse avuto dubbi sull'idoneità della dichiarazione a suffragare il possesso dei requisiti, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti alla ricorrente e non negare automaticamente il titolo di preferenza.

Infatti, essendovi stata la dichiarazione nei termini - anche se con vizi formali - non potevano sussistere problemi di violazione della par condicio tra i contendenti, in quanto il possesso del requisito era preesistente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed era stato indicato nella domanda come previsto dal bando di concorso [...].

La giurisprudenza, da tempo, ha chiarito che in presenza di un vizio di mera forma l'Amministrazione non può assumere un atteggiamento formalistico e rigido ma deve attivare il dovere di soccorso nei confronti dei partecipanti alla selezione, in applicazione dei principi generali sul favor participationis richiamati dalla ricorrente.

E' stato così ritenuto in giurisprudenza che la presentazione da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera

irregolarità documentale, come tale sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica.

In caso di incompletezza delle dichiarazioni, la Commissione deve provvedere al loro completamento in corso di istruttoria e richiedere all'interessato la verifica dell'indicazione fornita al riguardo, secondo quanto previsto nell'art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241 del 1990, volto a tutelare la buona fede e l'affidamento del cittadino attraverso la collaborazione dell'Amministrazione al compiuto svolgimento dell'istruttoria nel corso del procedimento (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5451; Consiglio Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3097; Consiglio Stato, sez. VI, 07 gennaio 2008, n. 1; T.A.R. Roma Lazio sez. III Quater 4 dicembre 2009 n. 12533; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 ottobre 2008, n. 8871; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 06 giugno 2008, n. 5392 T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 07 dicembre 2007, n. 1314).

La norma che prevede il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la documentazione costituisce una diretta ed immediata esplicazione, sul piano procedimentale del principio dell'affidamento che il privato deve fare su un comportamento leale, collaborativo ed imparziale del responsabile dell'istruttoria teso a privilegiare l'accertamento della sostanzialità del rapporto sulla formalità della sua rappresentazione.” (T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-04-2013, n. 3384).

I casi giurisprudenziali citati sanano posizioni (ben più gravi di quella per cui oggi si procede) di soggetti che in corso di gara non avevano prodotto tempestivamente alcuni documenti.

Nel caso della Dott.ssa Bilotti, la situazione è addirittura paradossale, in quanto la P.A. già aveva a sua disposizione (con la domanda di partecipazione) le dichiarazioni sui titoli valutabili (laurea e abilitazione SIS), salvo pretenderne arbitrariamente una seconda compilazione, senza comunicare nulla all'interessata.

Non vi è stata una richiesta della P.A. disattesa dalla Bilotti. L'unica comunicazione ricevuta da quest'ultima è la e-mail del 2.11.2012 (all. 6) nella quale non sia accennava assolutamente ad un doppio “inoltrato” delle dichiarazioni sui titoli.

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto, atteso l'illegittimo agire della P.A. che ha redatto la graduatoria del concorso in esame senza tenere in conto i titoli della ricorrente.

Istanza di Sospensiva

Il fumus *boni iuris* risulta evidente dalla trattazione in fatto e diritto che precede, oltre che dal facile riscontro della documentazione allegata.

Circa il *periculum in mora*, la ricorrente penalizzata dal conteggio di un numero pari a “0”(zero) titoli, subisce un pregiudizio effettivo che si concretizza nella perdita di 54 posizioni. Infatti le viene assegnata la posizione 87 in graduatoria, invece della reale e

giusta posizione 33, perché privata del punteggio di giustizia, relativo ai titoli validi da bando di concorso, pari a 8,5 punti, al momento decurtati per errore, peraltro, attribuito dalla PA stessa alla procedura informatica del MIUR, in modo illegittimo e palesemente errato, per tutti i motivi descritti. La conseguenza grave e diretta del pregiudizio lesivo è la mancata possibilità di essere chiamata di giustizia quale trestatreesima in graduatoria.

Ciò aggraverebbe – come aggrava – pur la possibilità di essere chiamata persino per il prossimo anno scolastico, vista la disponibilità reale di 26 posti (già individuati come liberi nel bando di concorso del 2012) qualora qualcuno dei concorrenti con precedente posizione in graduatoria dovesse rinunciare all'incarico ovvero l'ufficio amministrativo scolastico si dovesse trovare, per qualunque motivo, nella condizione di chiamare i nominativi, scorrendo progressivamente la graduatoria, o altro.

Infatti l'art. 14 del DDG rubricato Adempimenti finali prevede che

*“Il vincitore del concorso, che risulti in regola con la prescritta documentazione, **ha titolo ad essere assunto con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato** ai sensi del vigente C.c.n.l. del comparto scuola.”*

La graduatoria assumerà una valenza temporale di almeno 2 anni, se non fino al prossimo concorso; modificare la posizione da 87 a 33 vorrebbe dire accorciare di 10 anni lo stqto di precariato lavorativo in cui la sig.ra Bilotti, madre di due figli, si trova già da lungo tempo.

Formata la graduatoria definitiva per la classe di concorso A37, i vincitori saranno chiamati per il prossimo anno scolastico 2014-2015, evidenti dunque i requisiti di imminenza ed urgenza della questione.

Istanza di risarcimento danni

Per tutto quanto detto, qualora la graduatoria dovesse scorrere fino a superare la posizione di diritto della Ricorrente, n. 33, assegnando nomine e contratti di lavoro a tempo indeterminato a concorrenti risultanti meno meritevoli della Ricorrente, si verrebbe a concretizzare il pregiudizio effettivo pur pecuniario.

A ben vedere, il fondamento della richiesta di risarcimento del danno alla PA, in favore della ricorrente sorge fin dall'origine, laddove ogni ampia possibilità di riparare il danno è stata concessa all'Ufficio amministrativo, *ante causam*.

Brevemente si ricorda quanto meglio descritto in narrativa al presente ricorso. La Ricorrente ha dichiarato tutti i titoli validi nella domanda di partecipazione (all. 7), successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria ha provveduto immediatamente, nei cinque giorni, a depositare Reclamo espresso, succintamente dettagliato e motivato (all. 8). Successivamente, a mezzo degli scriventi difensori, ha

anche depositato Istanza in autotutela (all. 9). Tutti gli adempimenti della Ricorrente hanno avuto esito negativo da parte dell'Ufficio amministrativo, il quale non solo non ha voluto provvedere alla riparazione dell'errore (cfr. graduatoria provvisoria e graduatoria definitiva), attribuendo – con esasperante semplicità – responsabilità alla procedura informatica del MIUR, e non al Responsabile della procedura, ma lo stesso Ufficio amministrativo ha motivato la propria inerzia lesiva ed omissiva in virtù di quella esatta norma di legge (art. 12 comma 2 DDG 82/2012) che concede la piena validità ai titoli dichiarati dalla concorrente, che pertanto devono essere conteggiati, ai fini della graduatoria. (cfr. all. 1 - nota di diniego dell'istanza in autotutela: *“le Sottocommissioni operanti per la classe di concorso A-37 hanno operato secondo la procedura informatica realizzata dal MIUR tenuto conto di quanto stabilito dall'art.- 2 del DDG 82/2012”*)

La responsabilità dell'Amministrazione, per condotta omissiva e lesiva, oltre che illegittima e consapevole, ai danni della Ricorrente appare incontrovertibile.

La ricorrente ha pieno diritto ad essere risarcita delle spese ingiustamente sostenute, oltre che per le energie ed il tempo impiegati.

La piena cognizione e consapevolezza della normativa e della giurisprudenza, in favore di giustizia per la Ricorrente, rendono la PA pienamente responsabile nei suoi confronti. Ciò a fronte di un comportamento esemplare, puntuale e diligente.

Pertanto il pregiudizio effettivo subito dalla Ricorrente sorge fin dalla esatta e diligente compilazione della domanda di partecipazione, inoltrata ed accettata dal sistema informatico del MIUR con dichiarazione dei titoli validi e prosegue con il superamento del concorso pubblico per meriti, con la pronta e diligente attenzione verso la tutela dei propri interessi e diritti, secondo ogni modalità possibile (reclamo ed autotutela) e nel rispetto delle tempistiche pressoché brevi ed immediate, tutti adempimenti che hanno cagionato una perdita di tempo, energie psicologiche e denaro nella predisposizione dell'articolata domanda di partecipazione. A ciò si aggiunga che la PA, ingiustamente, illegittimamente ed inspiegabilmente non ha voluto tutelare in alcun modo una Concorrente che ha brillantemente superato l'esame e vinto il pubblico concorso per meriti, a sigillo di una carriera curriculare completa.

Il pregiudizio effettivamente subito si completerebbe, a definitivo aggravio della Ricorrente, con il lucro cessante della mancata sottoscrizione del contratto dal momento in cui lo scorrimento della graduatoria lo consentisse in poi.

Sulla base di quanto sopra, ove la decisione dell'Ill.mo T.A.R. non giungesse in tempi utili per l'esecuzione in forma specifica della richiesta di annullamento e/o riforma degli atti gravati, si propone espressa istanza di risarcimento del danno da quantificarsi, anche in via equitativa, in corso di causa.

P.Q.M.

e per quant'altro emerga dagli atti e fatti di causa, voglia l'Ecc.mo Collegio adito, accogliere il suesteso ricorso e per gli effetti:

- in via principale, annullare e/o riformare gli atti gravati, nei modi ritenuti più opportuni e per gli effetti ordinare alla P.A. resistente la valutazione dei titoli della Dott.ssa Chiara Bilotti e la conseguente modifica della graduatoria definitiva, attribuendole +8,5 punti e la esatta miglior posizione in graduatoria, salvo risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa;

limine litis, uditi i sottoscritti patroni che ne formulano espressa richiesta, sospendere l'efficacia degli atti gravati onde evitare la sottoscrizione di contratti in danno della ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai fini di legge si dichiara che la presente controversia verte in materia di concorsi pubblici e la Ricorrente dichiara di avere un reddito annuo inferiore ai limiti di legge (all. 5) , che pertanto la esenta dal pagamento delle spese di giustizia.

Si allegano i documenti richiamati in narrativa.


Si fa riserva espressa di meglio argomentare e/o dedurre e depositare ulteriori mezzi istruttori. presentare istanze cautelari o istruttorie e motivi aggiunti.

Roma, 12 novembre 2013


Si allega:

1. graduatoria definitiva, pubblicata in data 5.11.2013.(all. 1).
2. nota MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. 33441 del 5.11.2013 (all. 2),
3. graduatoria provvisoria, pubblicata in data 11.10.2013 (all. 3).
4. bando e degli atti di gara di concorso per titoli ed esame e relativi atti di gara, per l'ufficio territoriale del lazio, di cui alla DDG 82/2012 (all. 4).
5. Regime contrattuale di supplenza provvisoria e CUD della Dr.ssa Chiara Bilotti (all. 5),
6. Comunicazione e.mail 2.11.2012, del MIUR inviata alla Ricorrente
7. Modello di Domanda "inoltrato" il 2.11.2012 dalla Dott.ssa Chiara Bilotti alle pagine 3 e 4 venivano redatte la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa i titoli posseduti (cfr all. 6).
8. Reclamo espresso, succintamente dettagliato e motivato (all. 8).
9. Istanza di annullamento/revisione in autotutela inviata in data 29.10.2013, prot. MIUR n. 32901 (all. 9).

avv. Filippo Cece



avv. Fiamma Cece



Relazione di Notifica

Io sottoscritto avv. Filippo Cece, del foro di Roma, con studio in Roma, Via Lima n. 15, 00198, in qualità di difensore ricorrente come sopra, autorizzato ad avvalermi della facoltà di notifica postale con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n.

146/2007 dell'08.02.2007, ho notificato il suesteso atto, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo di raccomandata a.r. dall'Ufficio postale ed in data come da pedissequo timbro a:

- - **MIUR**, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro l.r.p.t. con sede in Viale Trastevere, 76/a, 00153 Roma, in giudizio ex lege con e presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12 00186;

Cronologico n. 54/2013

Avv. Filippo Cece

- - **MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V** Via Luigi Pianciani, n. 32 00185 – Roma, in persona del responsabile

Cronologico n. 55/2013

Avv. Filippo Cece

- **Ialiccio Alessio**, residente in via Eugenio Cirese, n.1, 86100 Campobasso

Cronologico n. 53/2013

Avv. Filippo Cece

- **Marco Zerbino**, residente in Roma, Via Paola Falconieri n. 102, 00152 Roma

- Cronologico n. 54/2013

Avv. Filippo Cece

nonché a mezzo del servizio di posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 ss.mm.ii. a:

- **MIUR**, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro l.r.p.t. con sede in Viale Trastevere, 76/a, 00153 Roma, in giudizio ex lege con e presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12 00186, P.E.C. : roma@mailcert.avvocaturastato.it;

- Cronologico n. 55/2013

Avv. Filippo Cece

AVVISO DI RICEVIMENTO

della comunicazione di avvenuto deposito

BARI CMP
Poste N°

23.12.13-17

53/2413

del cronologico

dell'atto giudiziario spedito con raccomandata N°

7615882123006

il dall'ufficio postale di

ROMA

diretto a

Salvatore Alessi R. E. CINESE DI 86100 CAMPORASSO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata retro indicata il

19/11

AVVERTENZE: Se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, la firma del consegnatario deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita (legame di parentela, persona di servizio, portiere, ecc.) con l'aggiunta, se si tratta di familiare, dell'indicazione "convivente" anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia o non possa firmare, l'agente postale deve farne menzione e apporre la data e la propria firma.

Firma del destinatario

Firma e qualità della persona
alla quale viene consegnato l'atto

Firma dell'agente postale

Dichiaro di aver:

☒ immesso in cassetta

☐ affisso alla porta d'ingresso

ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche

Bollo
dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata

N° 765001307259




Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVERTENZE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata C.A.D. nello spazio in alto a sinistra.

Bollo dell'ufficio
distributore



da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

Filippo Gee
Via Lima 15
00198 ROMA

